CAMERA DEI DEPUTATI N. **442**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FARAONE, RUFFINO

Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Presentata il 24 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge riprende l'atto Senato n. 1588 presentato nel 2007, durante la XV legislatura, dall'allora Governo Prodi, con alcuni, necessari, adeguamenti e aggiornamenti. Del resto, la proposta di legge risponde a un'esigenza ancora più attuale di riformare il servizio pubblico, la stessa di quindici anni fa, ossia creare un servizio pubblico televisivo scevro dalle dinamiche partitiche, verso un'azienda in grado di competere a livello internazionale e di fornire un vero e proprio servizio pubblico nei confronti dei cittadini.

La RAI deve riacquistare competitività e lo può fare solo conquistando una reale autonomia.

L'intreccio tra RAI e partiti è ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore, ma non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino, ma l'invadenza dei partiti.

La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo. La RAI deve funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo di instabilità di vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.

La RAI deve fondarsi su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche. La presente proposta di legge affida a una Fondazione la proprietà e la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione è dunque garante dell'autonomia del servizio pubblico dal Governo e della sua qualità. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e con stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno dipendente dalla pubblicità e meno affine ai modelli della televisione commerciale.

Per queste ragioni auspichiamo che il Parlamento esamini e approvi la proposta di legge attuando una delle riforme chiave del nostro sistema di informazione e al fine di ottenere una nuova declinazione del concetto di servizio pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato « servizio pubblico radiotelevisivo », è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge, per il tramite della società RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, di seguito denominata « RAI Spa », e delle società controllate dalla stessa, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovabile.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce:

a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali;

b) la diffusione dei princìpi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;

c) la tutela del più ampio pluralismo informativo, nel rispetto del diritto alla corretta informazione, secondo un approccio libero, aperto e dialogante;

d) la valorizzazione della lingua e della cultura italiane e la promozione delle conoscenze;

e) la valorizzazione del ruolo delle regioni e della pluralità linguistica e culturale;

f) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;

g) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi e un alto livello di *audience*.

3. Il soggetto al quale è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate dallo stesso, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale.

Art. 2.

(Istituzione della Fondazione)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata « Fondazione », per l'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, allo scopo, a esperire le procedure di istituzione previste dall'ordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI Spa.

Art. 3.

(Finalità generali e statuto della Fondazione)

1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione parlamentare », e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa e svolge ogni altro compito o attività previsti dallo statuto ai sensi della presente legge.

3. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui all'articolo 5, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti e disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale, di cui all'articolo 6. Lo statuto iniziale della Fondazione è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole della Commissione parlamentare, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 4.

(Patrimonio della Fondazione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI Spa;

b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

c) dai contributi provenienti da enti e da privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo princìpi di trasparenza e di moralità.

3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di

rischio, in modo da conservarne il valore e da ottenerne una redditività adeguata.

Art. 5.

(Consiglio di amministrazione della Fondazione)

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito denominato « Consiglio della Fondazione », è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per l'attività della Fondazione stessa e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro assolvimento.

2. Il Consiglio della Fondazione, ai fini di cui al comma 1:

a) amministra la Fondazione in conformità ai princìpi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico, di cui all'articolo 8, e risponde della sua attuazione;

c) predispone il contratto biennale, di cui all'articolo 9;

d) nomina il consiglio di amministrazione della RAI Spa, di seguito denominato « Consiglio della RAI Spa »;

e) approva lo statuto della RAI Spa e le sue modificazioni;

f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI Spa.

3. Il Consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui quattro eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza permanente »; uno nominato

dall'Ordine dei giornalisti; uno nominato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); uno nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei; uno nominato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno eletto dai dipendenti della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa. Il membro nominato dall'Ordine dei giornalisti non deve essere un dipendente della RAI Spa.

4. La Commissione parlamentare elegge soggetti che hanno presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, del relativo *curriculum vitae* e nel rispetto dell'equilibrio di genere, sono compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate.

5. La Conferenza permanente nomina soggetti che hanno presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Conferenza permanente, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, sono compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate.

6. Le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11.

7. L'Ordine dei giornalisti, il CNCU, il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.

8. Il rappresentante dei dipendenti della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e di modalità stabilite con delibera della società di revisione di cui all'articolo 6, comma 4, comunque assicurando la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione.

9. I membri del Consiglio della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

10. In fase di prima attuazione della presente legge, il mandato di due dei quattro consiglieri eletti dalla Commissione parlamentare, di uno dei due consiglieri nominati dalla Conferenza permanente e di due degli altri consiglieri dura tre anni. Nella prima seduta del Consiglio della Fondazione sono determinati a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

11. I membri del Consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto e dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, nonché l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

12. I membri del Consiglio della Fondazione non possono esercitare, direttamente

o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È fatta salva l'attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

13. Il Presidente del Consiglio della Fondazione è scelto tra i componenti del Consiglio, che lo eleggono, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il Presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il Presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.

14. Nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro del Consiglio della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni dei commi da 1 a 13.

15. Con il codice etico della Fondazione sono stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del Consiglio della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

16. La Commissione parlamentare, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio della Fondazione che sono incorsi in

violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero Consiglio della Fondazione, con le modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.

Art. 6.

(Collegio sindacale della Fondazione e controllo contabile e gestionale)

1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti sono eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La Commissione parlamentare elegge soggetti che hanno presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti iscritti nell'albo dei revisori dei conti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, del relativo *curriculum vitae* e nel rispetto dell'equilibrio di genere, sono compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima.

3. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alla RAI Spa e alle società controllate dalla RAI Spa, sull'andamento della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate dalla RAI Spa sull'andamento dell'attività sociale.

4. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società

di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 7.

(RAI Spa)

1. La RAI Spa realizza le attività di servizio pubblico radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione.

2. La RAI Spa provvede inoltre:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto biennale e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

3. Il Consiglio della RAI Spa è composto da tre membri nominati dal Consiglio della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.

4. I membri del Consiglio della RAI Spa sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell'economia e delle finanze, del diritto, delle nuove tecnologie e delle ICT. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello, o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere con-

fermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile.

5. Il Presidente del Consiglio della RAI Spa è nominato dal Consiglio della Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il Presidente del Consiglio della RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.

6. Il Consiglio della RAI Spa nomina un amministratore delegato che sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda ed esercita gli altri poteri previsti dal codice civile. L'amministratore delegato dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

7. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente, dell'amministratore delegato o di ogni altro membro del Consiglio della RAI Spa, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. I membri del Consiglio della RAI Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È fatta salva l'attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

9. Lo statuto della RAI Spa prevede regole di condotta per i componenti del Consiglio della RAI Spa, con previsioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un codice etico che

disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della RAI Spa.

10. Il Consiglio della Fondazione dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio della RAI Spa che sono incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero Consiglio della RAI Spa, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.

11. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, al Consiglio della RAI Spa si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 8.

(Carta del servizio pubblico)

1. La Carta del servizio pubblico, di seguito denominata « Carta », stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princìpi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.

2. La Carta ha durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione, indica l'ammontare del canone di abbonamento di cui all'articolo 10, stabilito dal Ministro dello sviluppo economico per l'intera durata della Carta, e fissa gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.

3. La Carta è adottata dalla Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.

4. L'Autorità verifica l'adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai princìpi stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 9.

(Contratto biennale)

1. Il Consiglio della Fondazione predispone il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La RAI Spa e le

società controllate dalla stessa sono vincolate alla sua osservanza.

Art. 10.

(Canone di abbonamento)

1. Il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta ed è assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare è determinato per sei anni.

2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto biennale, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'adeguamento del canone di abbonamento tenendo conto unicamente del tasso di inflazione programmato.

3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Ferma restando la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

4. È fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 11.

(Linee guida della riorganizzazione della RAI Spa)

1. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la riorganizzazione della RAI Spa da attuare, entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dall'articolo 3, anche mediante istituzione di nuove società, sulla base dei princìpi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti princìpi:

a) unitarietà e proprietà pubblica della RAI Spa;

b) controllo azionario in capo alla Fondazione del complesso delle attività aziendali della RAI controllate dalla RAI Spa, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi;

c) separazione tra l'attività di gestione della rete e l'attività di fornitura dei contenuti;

d) separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità.

3. La Fondazione, la RAI Spa e le società da questa controllate predispongono i relativi bilanci in conformità ai princìpi e secondo le modalità di separazione contabile di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 per la fase di prima attuazione della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206;

b) l'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

c) gli articoli 59 e 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. A decorrere dal completamento della riorganizzazione di cui all'articolo 11, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) l'articolo 55, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione e, comunque, fino alla nomina del suo Presidente, alla disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 59 e 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione della Fondazione ai sensi dell'articolo 2. Il Consiglio della Fondazione è insediato e opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.

3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.